

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1616)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 marzo 1966 (V. Stampato n. 1394)*

**d'iniziativa dei deputati RIPAMONTI, BORGHI, ALESSANDRINI, ARMAROLI e  
BALDANI GUERRA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1<sup>o</sup> aprile 1966*

**Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento.

#### Art. 2.

Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2.000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1.250 all'ora quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto.

#### Art. 3.

Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a va-

cazione, spettanti ai periti industriali — con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 — sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.